

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA
“LA GIUSTIZIA MILITARE NELLA GRANDE GUERRA: RIABILITAZIONE STORICA
DEI MILITARI ITALIANI FUCILATI NEL 1915-1918”

TRA

L'Archivio Centrale dello Stato (di seguito denominato **ACS**), con sede in Roma, Piazzale degli Archivi, 27, C.F. 80215390586, rappresentato dal legalmente dal Sovrintendente in carica, Dott. Andrea DE PASQUALE;

E

L'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito (di seguito denominato **USSME**), con sede e domicilio fiscale in Roma viale Etruria 23, rappresentato dal Capo Ufficio storico Col. Fabrizio GIARDINI

di seguito anche denominati singolarmente **“Parte”** e congiuntamente **“Parti”**.

PREMESSO

- che l'ACS è un Istituto del Ministero della cultura dotato di autonomia speciale ai sensi del d.m. 3 febbraio 2022, n. 46;
- che l'ACS, per mandato istituzionale, conserva la documentazione storica degli organi dello Stato unitario ai fini di garantirne la conoscenza e la fruizione, attraverso attività quali ordinamento, descrizione, pubblicazione degli strumenti di ricerca e della documentazione digitalizzata, organizzazione di mostre, convegni e attività di carattere editoriale;
- che l'USSME, ai sensi all'art. 41, co. 6, del d.lgs. 42/2004, ha tra le sue finalità la conservazione e valorizzazione del patrimonio documentarie “di carattere militare e operativo” prodotto dai comandi, corpi e servizi della Forze armate italiane e, in base all'art. 259, co. 1b), del d.lgs. 66/2010, cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero della cultura e, a tal fine, fra i suoi obiettivi, ha carattere di priorità il censimento, anche informatica, delle fonti della Prima guerra mondiale, negli archivi centrali e in quelli periferici;
- che la Commissione Difesa della Camera con risoluzione n. 612 in data 10 marzo 2021 (doc. XXIV, n. 31) impegna il Governo a provvedere, tramite il ministro della Difesa, dopo gli opportuni approfondimenti storici, alla pubblicazione dei nomi e delle circostanze della morte dei caduti della Prima Guerra mondiale, a garantire la piena fruibilità degli archivi delle Forze Armate, a promuovere ogni iniziativa volta al recupero della memoria dei suddetti caduti e ogni

- attività di ricerca storica che contribuisca alla ricostruzione del Primo Conflitto mondiale con specifico riferimento alle vicende dei militari italiani condannati alla pena capitale;
- che l'ACS conserva rilevanti fondi archivistici afferenti all'esercizio della Giustizia militare nel corso della Prima Guerra mondiale che costituiscono una fonte di primaria importanza per la realizzazione del suddetto progetto di ricerca;
 - che l'approfondimento della conoscenza e la valorizzazione delle fonti sulla Giustizia militare nel corso della Prima guerra mondiale e la ricostruzione del contesto storico-istituzionale costituiscono obiettivi comuni dei due Istituti (ACS e USSME) ed è quindi interesse reciproco avviare una collaborazione che si proponga di raggiungere i suddetti obiettivi;

CONSIDERATO

- che ai sensi dell'art. 15, co. 1, della l. 241/1990 le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che ai sensi degli artt. 112 e 118 del d.lgs. 42/2004, sono previsti accordi tra le Pubbliche Amministrazioni per definire forme di collaborazione al fine di valorizzare e promuovere la conoscenza ed una migliore fruizione del patrimonio culturale compresi i beni archivistici;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

(Oggetto dell'Accordo)

Le Parti intendono avviare una collaborazione scientifica finalizzato alla realizzazione di un censimento dei nominativi dei militari fucilati per condanna a morte da parte degli organi della Giustizia militare secondo il rito di guerra nel corso della Prima Guerra mondiale.

Art. 3

(Impegni fra le Parti)

Nell'ambito della suddetta collaborazione, le Parti assumono reciprocamente i seguenti impegni:

A) l'ACS si impegna a:

- 1) consentire al personale e ai collaboratori dell'USSME l'accesso, la consultazione e l'analisi alla documentazione afferente al tema del presente Accordo tenendo conto di eventuali limitazioni dovute alla condizione conservativa della detta documentazione;
 - 2) individuare uno specifico spazio all'interno della propria struttura ove sia consentita la schedatura, la consultazione e l'analisi del materiale al personale e ai collaboratori dell'USSME tenendo conto delle esigenze organizzative dell'ACS;
- B) l'USSME si impegna a:
- 1) consentire al personale e ai collaboratori dell'ACS l'accesso, la consultazione e l'analisi alla documentazione afferente al tema del presente Accordo tenendo conto di eventuali limitazioni dovute alla condizione conservativa della detta documentazione;
 - 2) procedere alla schedatura dei nominativi dei militari fucilati nel corso del Primo Conflitto mondiale presenti nella documentazione conservata dall'ACS utilizzando il software di descrizione archivistiche in uso nel medesimo Istituto;
- C) le Parti si altresì si impegnano:
- 1) a definire, in modalità condivisa, i requisiti per la schedatura dei nominativi estratti dai documenti al fine di progettare e realizzare appositi strumenti di ricerca, tramite l'uso del software di descrizione archivistico in uso presso l'ACS, per la raccolta dei dati descrittivi relativi ai succitati nominativi, i quali saranno successivamente messi a disposizione delle Parti che potranno utilizzarli previ accordi successivi;
- D) infine, le Parti si impegnano a organizzare, in forma collaborativa:
- 1) iniziative di tipo scientifico-editoriale relative alla Giustizia militare di guerra dedicate specificamente a valorizzare le fonti utilizzate per la ricerca;
 - 2) iniziative di tipo convegnistico e seminariale dedicate alla Giustizia militare di guerra, anche queste specificamente dedicate a valorizzare le fonti utilizzate per la ricerca.

Il piano dettagliato delle attività sarà concordato, fra le Parti, al momento dell'avvio del progetto. Nel corso dello svolgimento dei lavori e in relazione all'evoluzione degli stessi, potranno essere concordati tra le Parti aggiornamenti sulla pianificazione, dettaglio delle attività, sempre nei limiti del programma di ricerca in argomento.

Art. 4

(Risultati e pubblicazioni)

1. Al termine dell'attività o, comunque, nei tempi e con le modalità riportate nel piano delle attività, i prodotti realizzati saranno *open access*.
2. I risultati dell'attività saranno di proprietà di entrambe le Parti contraenti.

3. Ciascuna delle Parti concede all'altra una licenza d'uso non esclusiva e gratuita sui risultati di cui è titolare esclusivamente ai fini della collaborazione oggetto del presente Accordo.

Art. 5
(Referenti)

Per l'attuazione del presente Accordo:

- l'ACS individua come referente la Dottoressa Silvia TRANI, responsabile dei fondi relativi alla Giustizia militare;
- l'USSME individua come referente il Colonnello Filippo CAPPELLANO.

I responsabili potranno avvalersi della collaborazione del personale delle due Parti nell'organizzazione delle attività di cui all'art. 3.

Art. 6
(Durata ed eventuale rinnovo)

Il presente Accordo ha una validità di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato, previo accordo delle Parti, 2 (due) mesi prima della data di scadenza naturale.

Art. 7
(Modalità di svolgimento della collaborazione)

Il personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati e formalizzati alla controparte, sarà tenuto, prima dell'accesso ai luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Il personale delle Parti è in particolare tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 81/2008, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione competente.

Le Parti provvederanno alle coperture assicurative di legge contro gli infortuni e di responsabilità civile verso terzi del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi dei due Istituti per l'esecuzione delle attività di cui trattasi.

Art. 8
(Finalità e modalità del trattamento dei dati personali)

Il trattamento dei dati personali avviene sotto l'autorità del Titolare del trattamento, da parte di soggetti specificatamente designati, autorizzati ed istruiti al trattamento ai sensi del GDPR, Regolamento 2016/679, mediante strumenti manuali, informatici o telematici, solo per scopi strettamente correlati alle finalità del presente Accordo e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali.

Art. 9

(Codice di comportamento)

Il presente Accordo sarà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso di violazione delle prescrizioni ivi contenute nonché nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della cultura, consultabile sul sito dell'ACS alla voce "Amministrazione trasparente" (<https://acs.cultura.gov.it/amministrazione-trasparente>).

Art. 10

(Finanziamento)

Il presente Accordo non ha contenuto patrimoniale.

Resta inteso che ognuna delle Parti, per proprio conto, dovrà provvedere a garantire la sostenibilità finanziaria per le attività di propria competenza assumendosene i propri oneri

Art. 11

(Spese di bollo e registrazione)

Il presente accordo è firmato digitalmente, in unico originale, *ex art.* 24, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005 e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del d.p.r. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte che ne farà richiesta.

Art. 12

(Controversie)

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, saranno rimesse all'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 13

(Recesso)

Le Parti potranno recedere dal presente Accordo con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'altra Parte con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra Parte.

Art. 14

(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni legislative in materia e ai regolamenti interni delle Parti applicabili in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sovrintendente dell'ACS

Il Capo Ufficio storico

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)